



# COMUNE DI CRACO

Ca.p. 75010

Provincia di Matera

ORDINANZA N. 05 DEL 30/06/2018

PROT. N. 1972 DEL 01/07/2018

OGGETTO : PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 2018 - MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE DEL CENTRO ABITATO E BRUCIATURA DELLE STOPPIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

## IL SINDACO

VISTA la legge 21 novembre 2000, n° 353 ad oggetto: "Legge quadro in materia di incendi boschivi";  
VISTA la legge regionale n° 13 del 22 febbraio 2005;  
VISTO l'art. 845 C.C.;  
VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;  
VISTE inoltre tutte le leggi ed i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;  
VISTA La nota prot. 17335/12°.10/Area 1^ f.608/18 del 18/6/2018 recante **Indirizzi Operativi** per un efficace contrasto agli incendi –stagione estiva 2018;  
VISTO il piano comunale di emergenza incendi predisposto in ottemperanza all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007, n.3624;

## RENDE NOTO

Che con la stagione estiva, si ripresenta il fenomeno degli incendi boschivi, che causano, tra l'altro gravi conseguenze sugli ecosistemi forestali, sull' accelerazione dei fenomeni di erosione e desertificazione, limitando in tal modo la benefica funzione ambientale che svolge il patrimonio forestale.  
Allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi dagli incendi boschivi durante la stagione in corso;

## INVITA

Tutti i cittadini, a voler adottare ogni misura capace di evitare qualsiasi propagazione d'incendio;

## ORDINA

- Ai conduttori, di aziende agricole, ricadenti nel territorio Comunale, le cui superfici sono state destinate a colture cerealicole, di praticare entro dieci giorni dalla ultimazione della mietitrebbiatura, una precesa della larghezza di 10 metri elevata a metri 15 lungo il confine con superfici boccate o cespugliate ivi compreso la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree ed arbustive;
- Ai proprietari, conduttori, Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugli ed inoltre devono, a loro cura e spese, tenere costantemente riservata una fascia, protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata, larga almeno cinque metri;
- Durante il periodo a rischio d'incendio fissato dall'1 luglio al 15 settembre 2018, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti, sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio;
- Durante il periodo compreso tra la data della presente ordinanza ed il 30 settembre 2018, tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, **di aree urbane incolte, i proprietari di case con annesse aree a verde**, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da

vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

- Ai frontisti di strade, di provvedere ad una accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco per una fascia non inferiore a 20 ml. dalla strada;
- Gli Enti gestori della viabilità pubblica, lungo le tratte di rispettiva competenza, devono provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi;
- Il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 ml. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile;
- La bruciatura delle stoppie e degli altri residui vegetali, durante il periodo a rischio d'incendio, può essere effettuata a decorrere dal 15 luglio, in condizioni atmosferiche normali, in giornate prive di vento, esclusivamente dalle ore 4,00 alle ore 10,00 del mattino;
- I proprietari o affittuari o conduttori dei terreni, ricadenti nel territorio Comunale, interessati alle predette operazioni di bruciatura delle stoppie hanno l'obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Stazione Forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima della prevista accensione, secondo lo specifico "Avviso di comunicazione" predisposto dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
- In caso di impedimento alla esecuzione delle operazioni di bruciatura gli interessati, dopo aver tempestivamente preavvisato il suddetto Comando di Stazione del Corpo Forestale dello Stato, devono inoltrare allo stesso nuovo avviso di comunicazione.
- **DA ATTO**  
Che l'inosservanza dei divieti e degli obblighi della presente ordinanza, a norma dell'art. 10 della legge n° 353/2000, sarà punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da E 1.032,91 ad E 10.329,14, oltre che con la disciplina penale prevista in materia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.7 della L.R. 11.06.1997 n.28 e succ.-

Gli agenti della Forza Pubblica e del Corpo forestale dello Stato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO  
DR. GIUSEPPE LACICERCHIA